



COMUNE DI FORLÌ

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PUBBLICHE AFFISSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 11/12/2023

SOMMARIO

CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 - Definizioni.....	4
Art. 2 – Ambito e scopo del regolamento.....	4
Art. 3 - Responsabilità dei procedimenti.....	5
CAPO II.....	6
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE SUOLO E DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	6
Art. 4 - Occupazioni suolo - richiesta di concessione/autorizzazione.....	6
Art. 5 - Messaggi pubblicitari in genere - richiesta di autorizzazione o esposizione pubblicitaria.....	7
Art. 6 - Avvio e termini del procedimento.....	8
Art. 7 - Istruttoria	8
Art. 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....	9
Art. 9 - Contenuto - Efficacia - Durata del Provvedimento.....	9
Art. 10 - Titolarità del provvedimento - Subentro.....	10
Art. 11 - Principali obblighi del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione.....	10
Art. 12 - Rinnovo e proroga delle concessioni ed autorizzazioni.....	11
Art. 13 - Modifica, sospensione, revoca, rinuncia ed estinzione delle concessioni e autorizzazioni.....	11
Art. 14 - Decadenza del provvedimento e rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	12
CAPO III.....	12
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	12
Art. 15 - Disposizioni di carattere generale.....	12
Art. 16 - Tipologia degli impianti pubblicitari	13
Art. 17 - Pubblicità abusiva e rimozione.....	13
Art. 18 - Presupposto del canone	14
Art. 19 - Soggetto passivo.....	14
Art. 20 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie.....	14
Art. 21- Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	15
Art. 22 - Classificazione delle località.....	16
Art. 23 – Mezzi pubblicitari soggetti a dichiarazione.....	16
Articolo 24 - Riduzioni del canone per diffusioni pubblicitarie.....	17
Articolo 25 - Esenzioni dal canone per diffusioni pubblicitarie.....	17
CAPO IV.....	18
PUBBLICHE AFFISSIONI.....	18
Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni	18
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni	18
Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni	19
Articolo 29 - Canone sulle pubbliche affissioni	20
Articolo 30 – Materiale abusivo.....	21
Articolo 31 - Riduzione del canone.....	21
Articolo 32 - Esenzione dal canone.....	21
Articolo 33 - Norme di rinvio	21
CAPO V	22
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	22
Articolo 34 - Oggetto del canone e disposizioni generali	22
Articolo 35 - Limiti alle occupazioni.....	22
Articolo 36 - Uso dell'area concessa.....	23
Articolo 37 - Soggetto passivo	23

Articolo 38 - Occupazioni abusive.....	23
Articolo 39 - Criteri per la determinazione del canone	24
Articolo 40 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 41 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	25
Articolo 42 - Occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità....	26
Articolo 43 - Occupazione con antenne e ripetitori.....	27
Articolo 43bis - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	27
Articolo 44 - Agevolazioni per occupazioni di suolo pubblico.....	27
Articolo 45 - Esenzioni occupazioni suolo pubblico.....	28
CAPO VI	29
VERSAMENTO-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-SANZIONI- CONTENZIOSO -	
DISPOSIZIONI COMUNI	29
Articolo 46 – Versamento del canone	29
Articolo 47 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 48 - Indennità e sanzioni	30
Articolo 49 - Rimborsi	31
Art. 50 - Contenzioso.....	32
CAPO VII.....	32
CANONE MERCATALE.....	32
Art. 51 - Disposizioni generali.....	32
Art. 52 - Presupposto del canone e soggetto passivo.....	32
Art. 53 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio.....	33
Art 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale.....	33
Art. 55 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni	33
Art. 56 - Versamento del canone mercatale.....	34
CAPO VIII.....	34
DISPOSIZIONI FINALI.....	34
Art. 57 - Disposizioni transitorie e finali.....	34
ALLEGATO A)	36
CANONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	36
LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE.....	36
ALLEGATO B).....	44
CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO E CANONE MERCATALE	44
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	44
ALLEGATO C).....	45
CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO	45
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE.....	45

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) “occupazione” la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività o alla loro destinazione;
 - b) “concessione” o “autorizzazione” il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici, al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell’Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;
 - c) “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune dall’occupante senza titolo o dal titolare della concessione o dell’autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) “oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi” gli importi dovuti all’Ente proprietario della Strada previsti dall’articolo 228, comma 5, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dall’articolo 405 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
 - e) “tariffa”: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone;
 - f) “area pubblica”, “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, con esclusione dei relativi spazi soprastanti e sottostanti;
 - g) “impianto pubblicitario” qualsiasi mezzo comunque utilizzato per la diffusione della pubblicità.

Art. 2 – Ambito e scopo del regolamento

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021 sono istituiti, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi da 816 a 836 della L. 27/12/2019, n. 160, nonché il canone di concessione, di cui ai commi da 837 a 845 della stessa legge, per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, specificamente disciplinato al capo VII del presente regolamento.
2. Le presenti disposizioni, adottate a norma dell’art. 52 del DLGS 446/1997, della L. 267/2000 e dell’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che di seguito verrà chiamato “canone”, nonché le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione/autorizzazione, i criteri di determinazione e di applicazione del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le

agevolazioni e le sanzioni.

3. Il Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Il canone sostituisce, dal 1 gennaio 2021, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada (DLGS 285/1992) limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché, laddove previsto da norme di legge o regolamenti comunali, qualunque canone ricognitorio o concessorio, in relazione alle aree oggetto del presente regolamento, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, che disciplinano i prelievi sostituiti, trovano applicazione in relazione alle annualità pregresse, anche in funzione dei procedimenti di accertamento, riscossione, rimborso, non sottoposti a termini di decadenza/prescrizione.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - a) alle occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, alle occupazioni di spazi ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - b) alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al DLGS 285/1992 e ss.mm.ii.

6. Sono fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, relative all'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, alla riscossione delle entrate, ed ogni altra disposizione, in quanto compatibile.

Art. 3 - Responsabilità dei procedimenti

1. **Procedimenti concernenti la concessione/autorizzazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria**
 - a) Il Dirigente o Responsabile della struttura, individua per tali tipi di procedimento, l'ufficio, il servizio o la struttura operativa cui viene assegnata la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento (ad esempio il rinnovo, la decadenza, la revoca);
 - b) Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai regolamenti. Svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. In particolare, il responsabile del procedimento:
 - provvede agli accertamenti d'ufficio di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 della citata legge n. 241/1990;
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione o esposizione pubblicitaria, ed esprime,

anche sulla base dei pareri di altri Servizi o Enti, il parere circa il consenso o il diniego relativamente alla stessa, redigendo apposito provvedimento (atto di concessione, di autorizzazione o di diniego) da sottoporre al soggetto competente alla firma, ovvero, quando occorra, cura la predisposizione di apposito atto deliberativo, cui seguirà contratto di concessione.

2. Procedimento di liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata patrimoniale

a) Al Responsabile della gestione dell'entrata, di cui al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività, organizzativa e gestionale, relativa a liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso del canone medesimo;

b) In caso di affidamento della gestione in concessione dell'entrata a terzi, il responsabile della gestione medesima è un dipendente del concessionario. Il concessionario sta in giudizio con i propri legali, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi al Comune.

CAPO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE SUOLO E DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 4 - Occupazioni suolo - richiesta di concessione/autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) del presente regolamento, deve presentare apposita domanda al Servizio comunale competente, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, come individuato dal comma citato.
2. Si rimanda alla disciplina individuata da ogni singolo Servizio per le specifiche ed i dettagli relativi ai requisiti delle richieste di concessione ed autorizzazione, nonché alle modalità e tempistiche dell'istruttoria. Il Comune pubblica nell'apposito sito web l'Ufficio competente, la modulistica e definisce le modalità di trasmissione delle istanze, anche telematiche. L'Allegato C) al presente regolamento, elenca, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali tipologie di occupazioni soggette al rilascio della concessione.
3. Si richiamano, in particolare, le seguenti specifiche disposizioni regolamentari:
 - Regolamento per la disciplina dei *dehors*, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 21/05/2012 e ss.mm.ii;
 - Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale e per la gestione dei cantieri temporanei stradali, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 13/06/2017 e ss.mm.ii.;
 - Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di attività economiche – Codice VI, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 11/03/2014 e ss.mm.ii.;
 - Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia

mobile, approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 30/06/2006 e ss.mm.ii.;

- Regolamento del Patrimonio, approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 20/04/2009 - Codice III - Testo unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio e ss.mm.ii.
- 4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi in cui vi siano da salvaguardare particolari interessi pubblici, che saranno valutati discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale.
- 5. Se non intralciano il traffico, non è richiesta la concessione per:
 - a) occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore;
 - b) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - c) le occupazioni di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
- 6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 5 - Messaggi pubblicitari in genere - richiesta di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che rilevano il presupposto descritto nel presente regolamento, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii.
2. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria, effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, con modalità esclusivamente telematica, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Servizio dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
3. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione dei cartelli pubblicitari, dei segnali turistici e di territorio, nonché delle altre forme di pubblicità temporanea, sono previste dal "Regolamento di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni – Norme Tecniche", approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18/1/2021 e ss.mm.ii. Lo stesso individua, altresì, le forme pubblicitarie consentite ed attuate liberamente, senza necessità di apposito provvedimento, fermi restando, se dovuti, gli obblighi relativi al versamento del relativo canone.
5. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione delle insegne sono previste

dal “Regolamento comunale per la disciplina delle insegne”, approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 05/12/2017 e ss.mm.ii.

6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del Codice della strada e dall'art. 53 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
7. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada, devono essere precedute da un'autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione, quando richiasta.
9. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica. In tal caso il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 6 - Avvio e termini del procedimento

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici o per l'esposizione di mezzi pubblicitari, rientra nell'ambito di applicazione della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed inizia con la presentazione della domanda al Comune, con assegnazione all'ufficio competente, secondo l'organizzazione comunale.
2. La domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, con riferimento alla data di inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, nel rispetto dei termini disciplinati, tranne per quanto disposto all'art. 4 per le occupazioni di emergenza.
3. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, ovvero priva della necessaria documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza ed un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o alla integrazione. In questi casi il termine iniziale ha decorrenza dalla data di ricezione della domanda regolarizzata o completata della necessaria documentazione. In mancanza, il procedimento viene archiviato.
4. Relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo, per quanto non disciplinato dai singoli regolamenti, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
5. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione suolo o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo o voltura, o variazione, della autorizzazione o della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente, definitivamente accertata, nei confronti del Comune, per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede al versamento delle rate concordate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal vigente regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 7 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della

completezza della documentazione essenziale allegata.

2. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo, con una proposta di provvedimento finale ovvero di rigetto. Il rilascio della concessione o autorizzazione può prevedere il pagamento delle spese di istruttoria per l'importo in vigore al momento di presentazione della domanda.

Art. 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento delle spese di istruttoria di cui al precedente articolo 7, se dovute;
 - c) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - d) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
 - e) pagamento degli oneri di concessione di cui all'art.1 che ammontano per ogni provvedimento inerente il demanio stradale comunale a € 12,91 nonché al versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita dall'Ufficio;
 - f) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è previsto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni al patrimonio del Comune. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. L'Ufficio competente verifica il corretto ripristino e provvede alla restituzione della cauzione. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da altra garanzia, secondo le caratteristiche e modalità che verranno indicate dall'Ufficio.
3. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione potrà essere rilasciato al richiedente, dall'Ufficio Comunale competente o dal concessionario cui è affidata la gestione dell'entrata relativa al canone, previa dimostrazione del corretto assolvimento del canone.
4. La copia digitale del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, al soggetto che svolge l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
5. L'ufficio Comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione o autorizzazione cura la tenuta di apposito registro, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

Art. 9 - Contenuto - Efficacia - Durata del Provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari, in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzata, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
3. La consegna del provvedimento avviene previo pagamento della prima rata o della rata unica del canone. La concessione o autorizzazione rilasciata in modalità cartacea acquista efficacia al momento del ritiro. La concessione o autorizzazione in modalità telematica, acquista efficacia al momento della trasmissione tramite PEC.
4. Il mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni, ove non sia diversamente previsto dallo specifico atto, ne determina la decadenza.
5. A discrezione dell'Ente, ed in particolare per le occupazioni che rivestono una particolare importanza o strategicità sotto il profilo della sicurezza, l'atto di concessione potrà includere un "atto d'obbligo", che sarà sottoscritto dal concessionario, contenente particolari prescrizioni o clausole di utilizzo e/o gestione del manufatto e/o del suolo.
6. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Servizio competente, sulla base dei regolamenti vigenti.

Art. 10 - Titolarità del provvedimento - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria, è rilasciato in favore del solo richiedente.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, ove necessario, rilascia un nuovo atto. L'Ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati o non vengano interamente assolti.
3. Non è richiesto un nuovo atto nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, ove questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio.
4. Il soggetto che gestisce l'entrata relativa al canone deve essere messo a conoscenza del subentro.

Art. 11 - Principali obblighi del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto di concessione o autorizzazione;

- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa e le strutture, utilizzarle in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- c) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, compreso gli eventuali adempimenti amministrativi ad esso connessi. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 8;
- d) rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa, nel caso in cui dalla occupazione o diffusione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- e) versare il canone alle scadenze fissate e gli oneri di concessione, se dovuti.

Art. 12 - Rinnovo e proroga delle concessioni ed autorizzazioni

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni di suolo permanenti sono rinnovabili alla scadenza, su richiesta motivata, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, a condizione di avvenuto assolvimento del canone relativo al provvedimento originario.
2. I provvedimenti di concessione per occupazioni temporanee del suolo possono essere prorogati. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. La proroga verrà trattata come una nuova concessione.
3. Gli aspetti relativi al rinnovo ed alla proroga delle autorizzazioni per esposizione di mezzi pubblicitari sono specificamente disciplinati dal relativo regolamento, richiamato nel precedente articolo 5.
4. Nelle more di rilascio di proroga o rinnovo, le concessioni ed autorizzazioni originarie, devono considerarsi valide sino all'emissione del provvedimento finale da parte dell'Ufficio competente al rilascio.

Art. 13 - Modifica, sospensione, revoca, rinuncia ed estinzione delle concessioni e autorizzazioni

1. L'Amministrazione, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano modifiche delle disposizioni, nonché motivi di pubblico interesse, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione/installazione/esposizione.
2. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione/esposizione ed il relativo canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la rinuncia.
3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
4. In caso di revoca è dovuto il rimborso del canone, eventualmente già versato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la

revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la sospensione o rimborso del canone.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria:

- a) se a carattere permanente, il canone non sarà più dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione;

- b) se a carattere temporaneo, qualora sia dimostrabile che l'occupazione/esposizione è effettivamente cessata, è riconosciuto il rimborso del canone pagato in eccesso, purché la comunicazione sia presentata entro il termine di scadenza della concessione. La tardiva comunicazione di cessazione anticipata non comporta la restituzione del canone già versato;

Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato per l'anno o periodo dell'anno e del deposito cauzionale, laddove versato. Non sono rimborsabili gli oneri e/o i diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

L'omessa/tardiva comunicazione di rinuncia non comporta, in ogni caso, la restituzione del canone già versato.

7. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 14 - Decadenza del provvedimento e rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Sono cause di decadenza dalla concessione/autorizzazione:
 - a) La violazione delle prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b) Il mancato pagamento definitivamente accertato del canone;
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione. Il costo del ripristino è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

5. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

CAPO III

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 15 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone, dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo di cui al Capo V del presente regolamento, salvo quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diversa da quella di esposizione pubblicitaria.
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in annuali o permanenti e giornaliere o temporanee:
 - Sono considerate annuali o permanenti le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - Sono considerate giornaliere o temporanee le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione avente durata inferiore ad un anno solare.

Art. 16 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari, sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. L'individuazione e la definizione delle tipologie di impianti, di quelli autorizzabili, di quelli vietati o per i quali l'esposizione o diffusione è soggetta a limitazioni, sono indicati nel vigente "Regolamento di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni – Norme Tecniche" approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18/1/2021 e ss.mm.ii., cui va fatto riferimento. L'elencazione, comunque, dei mezzi di esposizione pubblicitaria, in esso indicata, deve considerarsi esemplificativa, ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
3. Il Regolamento di cui sopra definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, in base alle esigenze di carattere sociale ed economico, alla concentrazione demografica e delle attività, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
4. Le insegne sono invece disciplinate dal "Regolamento comunale per la disciplina delle insegne", approvato con deliberazione consiliare n. 109 del 05/12/2017 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Pubblicità abusiva e rimozione

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio. Sono considerate altresì abusive le esposizioni e diffusioni di messaggi pubblicitari in violazione dell'art. 23.
2. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità ad autorizzazioni, leggi o regolamenti.
3. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia l'esposizione pubblicitaria.
4. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Art. 18 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata da chiunque ed a qualunque titolo, con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, realizzate anche attraverso specifici supporti, al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o un'organizzazione pubblica o privata.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Si considera altresì rilevante, ai fini dell'imposizione, la mera disponibilità del mezzo pubblicitario e la conseguente potenzialità d'uso dello stesso per la diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per luogo pubblico si intende quello accessibile in qualsiasi momento a tutti, senza limitazioni e condizioni; per luogo aperto al pubblico si intende quello al quale è consentito l'accesso solo in determinati momenti. Tra i luoghi aperti al pubblico sono da ricomprendere anche le aree private accessibili durante il giorno da un numero indeterminato di persone. E' da ricomprendere anche il luogo esposto al pubblico, inteso quale luogo privato o comunque nel quale non è ammesso il pubblico, situato tuttavia in modo tale da consentire di vedere ciò che in esso si trova.

Art. 19 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 20 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già assoggettato a canone, fatta salva eventuale differenza di canone in relazione alla zona di ubicazione.
10. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, e qualsiasi altro mezzo pubblicitario non specificato al punto successivo, che abbia durata superiore a mesi tre, si applica, di norma, la tariffa annuale.
11. Si applica, di norma, la tariffa giornaliera per le seguenti tipologie pubblicitarie:
 - pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - pubblicità effettuata con palloni frenati;
 - pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili: il canone è commisurato per ogni postazione e per ogni giorno o frazione;
 - pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario: il canone è commisurato per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.

Art. 21- Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019.
2. Per le esposizioni pubblicitarie annuali o permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria, salvo l'anno di rilascio del provvedimento, per cui è applicato, se inferiore a tre mesi e più conveniente, il canone con tariffa giornaliera.
3. La graduazione del canone è effettuata sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona, tipologia di attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione, modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Ai sensi del comma precedente, la graduazione delle tariffe, sulla base dei coefficienti determinati dalla Giunta Comunale, è effettuata mutuando dalla normativa precedente le tariffe suddivise per zona, fasce di superficie, luminosità. La determinazione della tariffa, tiene conto di tali caratteristiche cumulativamente.
5. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, in base alle norme vigenti.

Art. 22 - Classificazione delle località

1. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio è suddiviso in 2 (due) zone, con differenziazione di tariffa in considerazione della maggiore visibilità/fruibilità del messaggio pubblicitario:
 - a) Zona 1 – “Località in categoria speciale”, individuate nell'Allegato A, alle quali si applica la tariffa standard.

Oltre alle vie e piazze elencate, vi si intendono comprese anche le aree di circolazione di nuova istituzione ubicate in zone già in categoria speciale, i centri commerciali, le gallerie di negozi, le esposizioni pubblicitarie visibili dai tratti autostradali e dai tratti di rete tangenziale. Rientra, altresì, nella categoria speciale, tutta la pubblicità collocata nelle adiacenze delle vie comprese nell'allegato, funzionalmente preordinata alla visione da parte di coloro che transitano nelle aree o lungo le vie in questione.

b) Zona 2 – “Località in categoria normale”, alle quali è riconosciuta una riduzione della tariffa standard del 60%.

Comprende tutte le località, strade, vie e piazze, del territorio comunale, non comprese nella Zona 1.

Art. 23 – Mezzi pubblicitari soggetti a dichiarazione

1. Ai fini dell'applicazione del canone, qualora si tratti di messaggi pubblicitari non soggetti ad

autorizzazione, è richiesta la presentazione di dichiarazione, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Ai sensi del Regolamento di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni – Norme Tecniche, approvato con deliberazione consiliare n. 4/2021, sono consentite ed attuate liberamente le seguenti forme di esposizione e diffusione di messaggi pubblicitari:

distribuzione di volantini, manifestini: è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione;

pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli: è prevista dichiarazione da presentare, prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta, al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede;

veicoli pubblicitari e “camion vela”: qualora espongano il messaggio pubblicitario in movimento sulle strade, nel rispetto delle disposizioni previste dal C.d.S;

pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, cinema, teatri, centri commerciali), qualora la stessa non sia indirizzata direttamente a coloro che circolano sulla pubblica via e sia soggetta al pagamento del relativo canone;

tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (DLGS. 285/1992).

Articolo 24 - Riduzioni del canone per diffusioni pubblicitarie

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 832 e 834 della L. 160/2019, il canone è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 25 - Esenzioni dal canone per diffusioni pubblicitarie

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 821 e 833 della L. 160/2019, sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d)** la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e)** la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f)** la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h)** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j)** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto. Nel caso in cui siano presenti messaggi pubblicitari che non rientrano nell'esenzione, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero degli stessi, verrà applicato il canone in base a tariffa annua forfettaria, sulla base della portata dei veicoli;
- l)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, del Concessionario del Servizio, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Servizio è inteso a garantire specificamente l'affissione di manifesti per comunicazioni prive di rilevanza economica, aventi finalità istituzionali, politiche, sociali.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni di tipo commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, articolato nel "Regolamento di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni – Norme Tecniche" e nel "Piano delle Pubbliche Affissioni" approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 49 del 2/4/2019 e ss.mm.ii. e deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 25/5/2019 e ss.mm.ii., cui va fatto riferimento.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è determinata in misura proporzionale al numero degli abitanti e viene definita dalla Giunta Comunale in relazione alle esigenze del territorio.
4. Sulla base della regolamentazione vigente, in ragione della finalità del messaggio affisso, la superficie degli impianti affissionistici pubblici è destinata per una parte pari:
 - al 30% a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - al 70% ad affissioni di natura commerciale.
5. La superficie complessiva da affidare ai privati per l'affissione diretta è fissata in misura non superiore al 10% della superficie complessiva destinata ad impianti affissionistici pubblici. L'affissione diretta può, altresì, essere affidata a privati su appositi impianti, installati anche dall'Amministrazione Comunale, sulla base di tipologie e quantità individuate dalla Giunta Comunale.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone. L'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dall'attestazione del versamento del relativo canone. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione. Le eventuali variazioni od aggiunte, da sovrapporre ai manifesti già affissi, sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario, a cura del Comune o del Gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, ed ha diritto al rimborso di quanto versato.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un diritto d'urgenza.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, nonché l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 29 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone determinato sulla base della tariffa giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, come risultante dai coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale, oltre alle riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero, delle dimensioni, della zona di esposizione, dettate dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Si applica anche al canone delle pubbliche affissioni, qualora i manifesti abbiano carattere commerciale, la suddivisione del territorio in località, di cui all'allegato A), con differenziazione della relativa tariffa.
4. La graduazione delle tariffe, sulla base dei coefficienti determinati dalla Giunta Comunale, è effettuata, mutuando dalla normativa precedente, in funzione del numero dei fogli, della scelta degli spazi affissionistici, con applicazione di diritto d'urgenza.
5. I coefficienti e le tariffe relative al canone per il servizio delle pubbliche affissioni sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, in base alle norme vigenti.

Articolo 30 – Materiale abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte richieste ed i dovuti pagamenti.
2. Alle affissioni abusive, che si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale

di accertamento, si applicano il recupero delle spese per la deaffissione, nonché le indennità e le maggiorazioni previste nella parte relativa alle sanzioni del presente Regolamento.

Articolo 31 - Riduzione del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 1, c. 832 e 834 della L.160/2019, è ridotta alla metà nei seguenti casi:
 - a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 32 - Esenzione dal canone

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 821 e 833 della L. 160/2019, sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia e militari in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui agli altri capi del presente regolamento, nonché quanto disposto dal "Regolamento di attuazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni – Norme Tecniche" e nel "Piano delle Pubbliche Affissioni", richiamati in precedenza.
2. Eventuali riferimenti ai regolamenti vigenti fino al 31/12/2020 si tengono validi, se ed in quanto compatibili.

CAPO V

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 - Oggetto del canone e disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione,

anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile. Sono altresì disciplinati i criteri per la determinazione della tariffa del canone, nonché le agevolazioni e le esenzioni.

2. Nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono anche i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., gli spazi e le aree private, sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché le aree private asservite all'uso pubblico.

3. Le occupazioni di cui ai precedenti commi possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle concesse per diverse annualità;

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente.

6. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Tranne i casi previsti all'art. 4, comma 5, qualsiasi altra occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale, rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. L'Allegato C) elenca, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tipologie di occupazioni soggette al rilascio della concessione.

Articolo 35 - Limiti alle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente

comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 36 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 37 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Il versamento del canone può essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile. Il canone in ogni caso non è frazionabile.
3. Nel caso di condominio, soggetto passivo è l'amministratore di condominio, che può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 del codice civile.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione o autorizzazione, senza che sia stata presentata richiesta di rinnovo o di proroga, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, rilevata con apposito verbale di accertamento, l'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno contestato o arrecato a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applicano le indennità e le maggiorazioni previste nella parte

relativa alle sanzioni del presente Regolamento.

5. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.

Articolo 39 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019.
2. Per le occupazioni annuali o permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'occupazione, salvo l'anno di rilascio del provvedimento, per cui è applicato, se più conveniente, il canone con tariffa giornaliera.
3. La graduazione del canone dovuto è effettuata tenuto conto della tariffa standard e degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
4. Per determinate tipologie di occupazione, concesse a seguito di procedure ad evidenza pubblica e relativi rinnovi, il canone viene determinato in tale sede.
5. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, in base alle norme vigenti.

Articolo 40 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1, è contenuta nell'allegato B) del presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.
3. In relazione alla categoria attribuita alle strade, la tariffa standard viene graduata come segue:
 - 1) Zona 1 - Centro storico: alla quale si applicano le tariffe standard, annue e giornaliere, di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019;
 - 2) Zona 2 – Centro abitato: alla tariffa standard, annua e giornaliera, è applicata la riduzione in misura del 12,00 %;
 - 3) Zona 3 – Forese: alla tariffa standard, annua e giornaliera, è applicata la riduzione in misura del 37,00 %;
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento al canone corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 41 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il Canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. In caso di occupazioni di sottosuolo, per cui esista contemporaneamente una concessione di suolo pubblico, viene conteggiata solamente la superficie eccedente rispetto al suolo.
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato di superficie.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Analogamente lo spazio di cui si richiede l'occupazione deve essere quello sottratto all'uso pubblico, indipendentemente dall'occupazione effettiva (per esempio un'area delimitata da fioriere).
5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo, le occupazioni effettuate nella medesima ubicazione si sommano, anche se sono state autorizzate con differenti provvedimenti.
6. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, computata come ampiezza del manufatto utilizzabile (per esempio in presenza di marciapiede con smusso non si considerano i voltatesta), misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio, autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
7. I ponticelli, le tombinature e le coperture dei fossi non sono soggetti al pagamento del Canone come passi carrabili ai sensi del Codice della Strada quando costituiscono manufatti indispensabili per l'accesso alle case ed ai fondi, tranne nel caso in cui i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico ai sensi del Codice della Strada.
8. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per una superficie determinata con le modalità di cui al comma 6.
9. Per le lottizzazioni il soggetto attuatore è tenuto:
 - a richiedere apposita concessione per passo carraio provvisorio, per accesso al cantiere e al conseguente versamento del canone;
 - a presentare entro 30 giorni dalla data del collaudo delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla data di apertura all'uso pubblico della viabilità, la dichiarazione relativa ai passi carrai realizzati all'interno dell'urbanizzazione e provvedere contestualmente al

versamento del canone.

10. Nel caso il passo carrabile non abbia più i requisiti richiesti dalla legge, nonostante permanga la modifica della sede stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (per esempio lo smusso del marciapiede di fronte a una vetrina), il concessionario può, previa richiesta di autorizzazione al Servizio competente, ripristinare a sue spese la sede stradale, altrimenti può richiedere di mantenere la situazione esistente. In tal caso sarà applicata la tariffa specificamente prevista per tale tipologia. Rimane inteso che il concessionario non ha diritto, in ogni caso, di esporre la tabella di passo carrabile. Invece può realizzare l'apposita segnaletica orizzontale di delimitazione dell'area con divieto di sosta, previo rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio.
11. Ove il concessionario non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Servizio competente. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
12. Nel caso esista già un passo o un accesso carrabile autorizzato dal Comune nel centro storico cittadino e manchi oggettivamente un'area sufficiente ad eseguire agevolmente le manovre di immissione e di uscita su strade strette, con poco spazio a disposizione, sia ai lati che sul fronte immediatamente opposto all'ingresso delle autorimesse, può essere autorizzata una zona di rispetto ai sensi della specifica disciplina.
13. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
14. Il canone di concessione può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone stesso, solamente per quelle occupazioni, quali per esempio i passi carrabili, per cui sia ipotizzabile una durata superiore a 20 anni. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali sono stati assolti definitivamente la tassa o il canone per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi delle norme e dei regolamenti precedenti.

Articolo 42 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 831, della L. 160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicato per la tariffa forfetaria di Euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e poi, sempre in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
5. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Articolo 43 - Occupazione con antenne e ripetitori

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune

Articolo 43 bis - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È applicata la tariffa del canone, secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, prevista per le occupazioni di spazi e aree pubbliche "in genere". In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli

autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili, sarà riconosciuta l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 44 - Agevolazioni per occupazioni di suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 832 e 834 della L. 160/2019, le tariffe ordinarie del canone sono ridotte per le seguenti fattispecie:
 - a) La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - b) Per le occupazioni effettuate per gli spettacoli viaggianti e circensi le superfici occupate sono calcolate in ragione del:
50% sino a 100 mq.;
25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
 - c) Per le occupazioni effettuate dagli esercizi pubblici con tavoli e sedie e dalle rivendite di fiori e di frutta e verdura con espositori, nonché dalle edicole con le "civette", le superfici occupate sono calcolate in ragione del:
30% sino a 50 mq.;
70% per la parte eccedente i 50 mq.
2. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del 30 per cento:
 - a) nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante e i mestieri girovaghi.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, con l'esclusione di quelle di cui al comma 2 fra di loro.
Le agevolazioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 45 - Esenzioni occupazioni suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 821 e 833 della L. 160/2019, sono esenti dal canone di concessione le occupazioni realizzate:
 - a) dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, nonché dal Comune ovvero da Consorzi o Società a cui partecipa il Comune stesso esclusivamente con altri enti pubblici;
 - b) da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - c) da Enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, per la difesa degli animali e dell'ambiente, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a giorni 2;
 - e) per specifiche finalità aventi carattere istituzionale per il Comune, sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale;

- f) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460;
- g) per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- h) sul soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- i) con fioriere e piante ornamentali purché non vi sia sottrazione di ulteriore spazio pubblico in base a quanto previsto dall'art. 41, comma 4;
- j) con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- k) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- l) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e con le vetture adibite al servizio pubblico da piazza (taxi) durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) con allacciamenti fognari, con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, nonché con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- n) occasionalmente, di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale: occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore, occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, occupazioni di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
- o) nelle aree cimiteriali;
- p) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) dal maggiore spessore delle pareti verticali esterne e dagli elementi di copertura, generati dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico, nonché con balconi, *bow-windows* o simili infissi di carattere stabile, con esclusione delle occupazioni con linee aeree;
- r) con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- s) con tende solari fisse o retrattili;
- t) nel sottosuolo o sul soprassuolo se il rispettivo suolo è già assoggettato al canone;
- u) con passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap. Nel caso di condomini il canone è dovuto per intero dal condominio. E' riconosciuto, però, un contributo al condòmino nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap, proporzionalmente alla quota di proprietà, sulla base d'apposita istanza contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla quota stessa, altrimenti previa presentazione dell'addebito da parte dell'amministratore del condominio;
- v) con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- z) con le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.
2. Per le occupazioni esenti, nonché per quelle non soggette al canone di concessione, non sono dovuti gli oneri di concessione di cui all'art.1 del presente Regolamento.

CAPO VI

VERSAMENTO – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE - SANZIONI - CONTENZIOSO - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 46 – Versamento del canone

1. Il versamento dei canoni di cui ai capi precedenti deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione ed in ogni caso prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, all'atto del rilascio o consegna dell'atto. Il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'occupazione/esposizione, salvo l'anno di rilascio del provvedimento, per cui è applicato, se più conveniente, il canone con tariffa giornaliera.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 250,00 per le occupazioni suolo ed € 1.500,00 per le esposizioni pubblicitarie, il versamento può essere effettuato in rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.
6. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nelle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso, deve essere prodotta copia dei versamenti effettuati all'ufficio competente, per gli adempimenti di competenza.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili. Qualora la data di scadenza del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato ai sensi del c. 835 della L. 160/2019, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016 e ss.mm.ii.
10. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00.
11. L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dall'utente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/o, in caso di affidamento, del Concessionario.
12. Si applicano anche al canone le disposizioni previste dall'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, secondo cui:
 - a) La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti ordinari e le dichiarazioni, sulla base di adeguata motivazione che

giustifichi la variazione degli stessi rispetto alla scadenza ordinaria.

b) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di versamento e di dichiarazione possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di utenti, interessati da gravi eventi naturali, da condizioni di emergenza sanitaria o comunque da situazioni straordinarie, nonché da particolari situazioni di disagio economico. Tali condizioni sono individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 47 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 (dodici) annui, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, nonché gli oneri di riscossione, in analogia con quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. Il Comune, o il concessionario del servizio, che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di difficoltà, può prevedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 48 - Indennità e sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e rimessa in pristino dello stato delle cose), stabilite dal D.Lgs. 285/92, le violazioni del presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981, dalla L. 267/2000 e dall'art. 1, comma 821, lettere g) ed h), della legge 160/2019.
2. Alle occupazioni e alle diffusioni di messaggi pubblicitari considerati abusivi, ai sensi del presente regolamento, si applicano:
 - a) Un'indennità sostitutiva, nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
 - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone o all'indennità di cui alla lettera a);
 - c) Le sanzioni stabilite dai c. 4 e 5 dell'art. 20 e dall'art. 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992;
3. Il verbale di contestazione della violazione costituisce il documento sulla base del quale viene emesso apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e nei termini di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.
4. L'occupazione suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari, realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile abusivi, si considerano annuali o permanenti. L'occupazione

suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee ed abusive, si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. L'affissione abusiva si considera effettuata dal quinto giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone relativo alle occupazioni ed alle diffusioni di messaggi pubblicitari, regolarmente autorizzati, si applica, ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997:
 - a) la sanzione amministrativa del 30% per omesso/parziale versamento;
 - b) la sanzione amministrativa del 15% per ritardato versamento;
 - c) le sanzioni stabilite dai c. 4 e 5 dell'art. 20 e dall'art. 23 del codice della strada, di cui al DLGS 285/1992.
6. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e nei termini di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.
7. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi in ragione del tasso legale.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
9. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 49 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il concessionario del servizio, provvedono nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
3. Non si procede al rimborso di somme non dovute qualora l'importo dello stesso per canone o indennità, sanzioni e interessi non superi € 12,00 (dodici) per singola annualità, in analogia con quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 50 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che respinge il rimborso o il rilascio del titolo autorizzatorio, può essere proposta impugnazione nei termini e nei confronti dell'organo competente indicato nell'atto.
2. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione, per le occupazioni del suolo pubblico, e dell'autorizzazione, per le esposizioni pubblicitarie, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Le controversie concernenti l'applicazione del canone, restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente e per valore.

4. Qualora la gestione del canone sia affidata in concessione a terzi, il concessionario sta in giudizio con i propri legali, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi al Comune.

CAPO VII

CANONE MERCATALE

Art. 51 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, commi da 837 a 845 della L. 160/2019, dell'art. 52 del DLGS 446/1997, nonché della L. 267/2000.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, c. 7 del Codice della Strada (DLGS 285/1992).
3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio, individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del DLGS 114/1998 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, c. 816 della L. 160/2019, e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al c. 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Art. 52 - Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinate a mercati, come definiti nel testo unificato delle norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di attività economiche – codice VI -, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 11/3/2014 e ss. mm.ii.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 53 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio, si fa riferimento al regolamento richiamato all'articolo precedente.
2. In caso di subingresso, decadenza ed estinzione della concessione, per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento richiamato nel comma precedente, si fa riferimento a quanto indicato in altri capi del presente regolamento, in quanto compatibile.

Art 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone, sono indicate nell'art. 1, c. 841 e 842 della L. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del suolo pubblico;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al

- metro quadrato superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area, anche in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione (coefficienti moltiplicatori).
 4. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle categorie di cui all'allegato B) del presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.
In relazione alla categoria attribuita alle strade, la tariffa base viene graduata come segue:
Zona 1 - Centro storico: alla quale si applicano le tariffe base, annue e giornaliere, di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160/2019;
Zona 2 – Centro abitato: alla tariffa base, annua e giornaliera, è applicata la riduzione in misura del 12,00 %;
Zona 3 – Forese: alla tariffa base, annua e giornaliera, è applicata la riduzione in misura del 37,00 %;
 5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativa ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, in base alle norme vigenti.

Art. 55 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti per i mercati sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, salvo l'anno di rilascio del provvedimento, per cui è applicato, se più conveniente, il canone con tariffa giornaliera. La misura del canone è determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori della tariffa base per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Le occupazioni temporanee per i mercati sono assoggettate al pagamento di un canone in base alla effettiva durata, ai sensi dell'art. 1, c. 843, della L. 160/2019:
 - a) se il mercato ha durata fino ad un massimo di 9 ore, si applica la tariffa oraria e l'importo dovuto è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;
 - b) se l'occupazione ha durata superiore a nove ore, si applica la tariffa giornaliera, indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata specifica riduzione, ai sensi del suddetto c. 843, in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 56 - Versamento del canone mercatale

1. Ai fini del versamento del canone sono applicabili le disposizioni previste all'art. 46 del presente regolamento e la disposizione di cui all'art. 1, c. 844, della L.160/2019.
2. Il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio

(cosiddetti spuntisti), può essere versato successivamente alla data di occupazione, considerata la natura occasionale dell'occupazione stessa.

3. Per le occupazioni abusive valgono le disposizioni di cui all'art. 38 del presente regolamento.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, riscossione coattiva, rimborso, contenzioso sono applicabili le disposizioni previste al capo VI del presente regolamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 816 e 837 dell'articolo 1 della L. 160/2019, mantengono la loro validità con l'entrata in vigore del presente regolamento. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/rinuncia della concessione o autorizzazione.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021, effettuati sulla base delle tariffe relative ai previgenti prelievi, costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico, calcolati in base al presente regolamento ed alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni ed il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, che disciplinano i prelievi sostituiti, trovano applicazione in relazione alle annualità pregresse, anche in funzione dei procedimenti di accertamento, riscossione, rimborso, non sottoposti a termini di decadenza/prescrizione. Eventuali riferimenti, nelle disposizioni, ai regolamenti vigenti fino al 31/12/2020, si tengono validi, se ed in quanto compatibili.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, in quanto compatibili.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

CANONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE**

Si intendono comprese in categoria speciale oltre alle località di seguito elencate : le aree di circolazione di nuova istituzione ubicate in zone già in categoria speciale, i centri commerciali, le gallerie di negozi, le esposizioni pubblicitarie visibili dai tratti autostradali e dai tratti di rete tangenziale.

Rientra, altresì, nella categoria speciale tutta la pubblicità, collocata nelle adiacenze delle vie comprese nell'allegato, funzionalmente preordinata alla visione da parte di coloro che transitano nelle aree o lungo le vie in questione.

NOME_Q	NOME	TIPO
BAGNOLO	BIANCO DA DURAZZO	VIA
BAGNOLO	CERVESE (S.P. 2 - EX S.S. 254)	VIA
BAGNOLO	COSTANZO II	VIA
BAGNOLO	DEGLI SCAVI	VIA
BAGNOLO	DEL SANTUARIO	VIA
BAGNOLO	FIUME RONCO	VIA
BAGNOLO	ZOTTI CARLO	VIA
BARISANO	ZAMPESCHI (FAMIGLIA)	VIA
BARISANO	ZAMPESCHI (FAMIGLIA)	VIA
BUSSECCHIO	BERNARDI BIAGIO	VIA
BUSSECCHIO	CAMPO DI MARTE	VIA
BUSSECCHIO	CERCHIA	VIA
BUSSECCHIO	FONTANELLE	VIA
BUSSECCHIO	MEDAGLIE D'ORO	VIALE
BUSSECCHIO	MONTASPRO LUCIANO	VIA
BUSSECCHIO	PIOLANTI E.	VIA
BUSSECCHIO	RAGGI DECIO	VIA
BUSSECCHIO	SPAZZOLI F.LLI	VIALE
CA'OSSI	CA' ROSSA	VIA
CA'OSSI	CAMPO DEGLI SVIZZERI	VIA
CA'OSSI	CURIEL EUGENIO	VIA
CA'OSSI	DELL'APPENNINO (S.P. 3 - EX S.S. 9-TER)	VIALE
CA'OSSI	MAZZATINTI GIOVANNI	VIA
CA'OSSI	PERTINI SANDRO	VIA
CA'OSSI	QUARANTOLA	VIA
CA'OSSI	RAGGI DECIO	VIA
CA'OSSI	RIBOLLE	VIA
CA'OSSI	RISORGIMENTO	VIALE
CA'OSSI	VENTURINI ARISTIDE	VIA
CARPENA	ARCOLAIO	VIA
CARPENA	BIDENTE (S.P. 4 - EX S.S. 310)	VIALE
CARPENA	BRANDO BRANDI	VIA
CARPENA	DELL'ARTIGIANO	VIA

CARPENA	PERSIANI MARIO	VIA
CARPENA	QUERZOLI GIOVANNI	VIA
CARPENA	RAGGI DECIO	VIA
CARPENA	TELAIO	VIA
CARPINELLO CASTELLACCIO ROTTA	BIANCO DA DURAZZO	VIA
CARPINELLO CASTELLACCIO ROTTA	CERVESE (S.P. 2 - EX S.S. 254)	VIA
CAVA	BALDASSARRI JOLANDA	VIA
CAVA	BOLOGNA	VIALE
CAVA	SENIO	VIA
COTOGNI	ALLEGRETTI JACOPO	VIA
COTOGNI	ARNALDO DA BRESCIA	VIA
COTOGNI	BOLOGNESI DOMENICO	VIALE
COTOGNI	CIGNANI CARLO	VIA
COTOGNI	CORRIDONI FILIPPO	VIA
COTOGNI	DELLA REPUBBLICA	CORSO
COTOGNI	INDIPENDENZA	PIAZZALE
COTOGNI	LAZZARETTO	VIA
COTOGNI	MATTEOTTI GIACOMO	VIALE
COTOGNI	MORGAGNI GIAN BATTISTA	PIAZZA
COTOGNI	REGNOLI GIORGIO	VIA
COTOGNI	SAFFI AURELIO	PIAZZA
COTOGNI	XX SETTEMBRE	PIAZZA
DURAZZANINO	RAVEGNANA	VIA
FORO BOARIO	BENGASI	VIA
FORO BOARIO	BERTINI EUGENIO	VIA
FORO BOARIO	FORO BOARIO	PIAZZA
FORO BOARIO	GORIZIA	VIALE
FORO BOARIO	MACERO SAULI	VIA
FORO BOARIO	MONTE SAN MICHELE	VIA
FORO BOARIO	PANDOLFA	VIA
FORO BOARIO	RAVEGNANA	VIA
FORO BOARIO	SOLOMBRINI LEUCADIO	VIA
FORO BOARIO	TRIPOLI	VIA
FORO BOARIO	VESPUCCI AMERIGO	VIALE
MAGLIANO RAVALDINO IN MONTE LARDIANO	BIDENTE	VIALE
MAGLIANO RAVALDINO IN MONTE LARDIANO	MONDA	VIA
MALMISSOLE	DUE PONTI	VIA
MAZZINI SCHIAVONIA S.BIAGIO	SAFFI AURELIO	PIAZZA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	BONALI GUIDO	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	COLOMBO CRISTOFORO	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	COSTA ANDREA	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	DEL LAVORO	PIAZZA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	DELLA LIBERTA'	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	DELLA REPUBBLICA	CORSO
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	DELLA VITTORIA	PIAZZALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	DRAGONI ANDREA	VIA

MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	GRAMSCI ANTONIO	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	MANZONI ALESSANDRO	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	MARCONI GUGLIELMO	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	MARTIRI D'UNGHERIA	PIAZZALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	MATTEOTTI GIACOMO	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	MONARI CLEMENTE	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	ORIANI ALFREDO	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	ORSI MANGELLI	PIAZZA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	ROMA	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	ROSSELLI DEL TURCO	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	SIROTTI	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	SPADOLINI GIOVANNI	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	VESPUCCI AMERIGO	VIALE
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	VOLTA ALESSANDRO	VIA
MUSICISTI/GRANDI ITALIANI	ZUELLI GUGLIELMO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	ALDROVANDI ULISSE	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	ARTUSI PELLEGRINO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BALASSI FELICE LUIGI	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BALZELLA	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BARSANTI EUGENIO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BELLENGHI ALBERTINO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BENGASI	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BERNALE	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BERTINI EUGENIO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BONAPARTE LUIGI NAPOLEONE	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BORELLI GIOVANNI	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	BULI UGO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	CAMPORESI PIERO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	CARDANO GEROLAMO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	CARTESIO (RENE' DESCARTES)	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	CERVESE	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	COLORNI EUGENIO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	COPERNICO NICCOLO'	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	CORRECCHIO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	COSTANZO II	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	DARWIN CHARLES	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	DELL'INDUSTRIA	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	EDISON THOMAS ALVA	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	EINSTEIN ALBERT	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	FERMI ENRICO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	FERRARIS GALILEO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	FLEMING ALEXANDER	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	GALVANI LUIGI	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	GOLFARELLI INNOCENZO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	GRIGIONI CARLO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	KEPLERO GIOVANNI	VIA

PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	MALPIGHI MARCELLO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	MARSILIO DA PADOVA	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	MASETTI ANTONIO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	MATTEI ENRICO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	MEUCCI ANTONIO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	ORCEOLI GIUSEPPE	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	ORGANI GUGLIELMO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	PASCAL BLAISE	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	PASTEUR LUIS	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	PUNTA DI FERRO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	RAVEGNANA	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	RIGHI AUGUSTO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	ROMAGNOSI GIAN DOMENICO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	SCHIAPPARELLI VIRGINIO G.	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	SOLAZIO PAOLO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	SOLOMBRINI LEUCADIO	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	SOMALIA	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	TRIPOLI	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	ZAMPESCHI (FAMIGLIA)	VIA
PIANTA OSPEDALETTO CORIANO	ZOTTI CARLO	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	ANTICO ACQUEDOTTO	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	ARTUSI PELLEGRINO	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	CAMPO DEI FIORI	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	CAMPORESI PIERO	VIALE
PIEVE ACQUEDOTTO	CERVESE	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	DELLA COOPERAZIONE	PIAZZALE
PIEVE ACQUEDOTTO	GORDINI ANTONIETTA	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	GRAMELLINI LEO	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	NAVICELLA	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	PALATUCCI GIOVANNI	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	RAVEGNANA	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	SACCO NICOLA	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	SERVADEI DON EUGENIO	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	TEODORICO	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	VANZETTI BARTOLOMEO	VIA
PIEVE ACQUEDOTTO	ZAMPESCHI (FAMIGLIA)	VIA
PIEVEQUINTA CASEMURATE CASERMA	CERVESE S.P. 2 EX S.S. 254)	VIA
POGGIO	ZAMPESCHI (FAMIGLIA)	VIA
RAVALDINO	BOLOGNESI DOMENICO	VIALE
RAVALDINO	BONZANINO	VIA
RAVALDINO	CORRIDONI FILIPPO	VIA
RAVALDINO	FRANCO AGOSTO	PARCO
RAVALDINO	GARIBALDI GIUSEPPE	CORSO
RAVALDINO	II GIUGNO	VIALE
RAVALDINO	PLAUTO	VIA
RAVALDINO	PORTA RAVALDINO	PIAZZALE

RAVALDINO	SALINATORE LIVIO	VIALE
RAVALDINO	CORELLI ARCANGELO	VIA
RAVALDINO	DELLA ROCCA	VIA
RAVALDINO	DIAZ ARMANDO	CORSO
RAVALDINO	GIOVANNI DALLE BANDE NERE	VIA
RAVALDINO	MORGAGNI GIAN BATTISTA	PIAZZA
RAVALDINO	RAGGI DECIO	VIA
RAVALDINO	SAFFI AURELIO	PIAZZA
RAVALDINO	SANT'ANTONIO VECCHIO	VIA
RAVALDINO	SFORZA CATERINA	VIA
RAVALDINO	TRIESTE	VIA
RESISTENZA	CORBARI SILVIO	VIA
RESISTENZA	DELL'APPENNINO	VIALE
RESISTENZA	GORI TINA	VIA
RESISTENZA	PERTINI SANDRO	VIA
RESISTENZA	PORTA RAVALDINO	PIAZZALE
RESISTENZA	RAGGI DECIO	VIA
RESISTENZA	RISORGIMENTO	VIALE
ROMITI	BOLOGNA	VIALE
ROMITI	FIRENZE	VIA
RONCADELLO	DUE PONTI	VIA
RONCO	BALDRACCANI ALESSANDRO	VIA
RONCO	BARACCA FRANCESCO	VIA
RONCO	BIDENTE	VIALE
RONCO	DELLA COMMENDA	PIAZZALE
RONCO	DRAGONI ANDREA	VIA
RONCO	FONTANELLE	VIA
RONCO	ICARO	VIA
RONCO	MARSILIO DA PADOVA	VIA
RONCO	MASETTI ANTONIO	VIA
RONCO	MATTEI ENRICO	VIA
RONCO	MONTASPRO LUCIANO	VIA
RONCO	MONTEVERDI CLAUDIO	VIA
RONCO	POLLINI DON GIOVANNI	VIA
RONCO	ROMA	VIALE
RONCO	SEGANTI CARLO	VIA
RONCO	VASSURA GIANNETTO	VIA
RONCO	VIVALDI ANTONIO	VIA
RONCO	ZANGHERI PIETRO	VIA
ROVERE	FIRENZE	VIA
S. LORENZO IN NOCETO	DELL'APPENNINO	VIALE
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	CAMPO DEGLI SVIZZERI	VIA
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	DELL'APPENNINO (S.P. 3 EX S.S. 9-TER)	VIALE
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	DELLA PIEVE	PIAZZALE
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	DELEDDA GRAZIA	VIA
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	MAZZATINTI GIUSEPPE	VIA

S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	MONDA	VIA
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	PERSIANI MARIO	VIA
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	QUARANTOLA	VIA
S. MARTINO IN STRADA GRISIGNANO COLLINA	RISORGIMENTO	VIALE
S. MARTINO IN VILAFRANCA	LUGHESE	VIA
S. PIETRO	CANTONI ACHILLE	VIA
S. PIETRO	CAVOUR (CAMILLO BENSO, CONTE DI)	PIAZZA
S. PIETRO	CIANI ALBERTO	VIA
S. PIETRO	DE CALBOLI (FAMIGLIA)	LARGO
S. PIETRO	DEL CARMINE	PIAZZA
S. PIETRO	DEL LAVORO	PIAZZA
S. PIETRO	DELLE TORRI	VIA
S. PIETRO	DON PIPPO	PIAZZETTA
S. PIETRO	INDIPENDENZA	PIAZZALE
S. PIETRO	MATTEOTTI GIACOMO	VIALE
S. PIETRO	MAZZINI (GALLERIA)	GALLERIA
S. PIETRO	MAZZINI GIUSEPPE	CORSO
S. PIETRO	OLIVUCCI FRANCESCO	VIA
S. PIETRO	ORDELAFFI (FAMIGLIA)	PIAZZA
S. PIETRO	PAGANO MARIO	PIAZZETTA
S. PIETRO	RAVEGNANA	VIA
S. PIETRO	REGNOLI GIORGIO	VIA
S. PIETRO	SAFFI AURELIO	PIAZZA
S. PIETRO	SARPI PAOLO	PIAZZETTA
S. PIETRO	SAVONAROLA GIROLAMO	PIAZZETTA
S. PIETRO	VESPUCCI AMERIGO	VIALE
S. PIETRO	VITTORIO VENETO	VIALE
S. VARANO	FIRENZE	VIA
SAN BENEDETTO	GORIZIA	VIALE
SAN BENEDETTO	LUGHESE	VIA
SAN GIORGIO	CAMPO DEI FIORI	VIA
SAN GIORGIO	DEI MERCANTI	VIA
SAN GIORGIO	DEL COMMERCIO	VIA
SAN GIORGIO	DUE PONTI	VIA
SAN GIORGIO	FILIPPI GIACOMO	VIA
SAN GIORGIO	MAESTRI DEL LAVORO	VIA
SAN GIORGIO	PALATUCCI GIOVANNI	VIA
SAN GIORGIO	RAVEGNANA	VIA
SAN GIORGIO	SERVADEI DON EUGENIO	VIA
SAN GIORGIO	TRAIANO IMPERATORE	VIA
SAN GIORGIO	ZAMPESCHI (FAMIGLIA)	VIA
SAN LEONARDO	F.LLI LUMIERE	VIA
SAN LEONARDO	MATTEI ENRICO	VIA
SAN LEONARDO	MORSE SAMUEL	VIA
SAN TOME'	LUGHESE	VIA

SCHIAVONIA/S. BIAGIO	ALIGHIERI DANTE	PIAZZA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	DEL DUOMO	PIAZZA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	DEL PORTONACCIO	VIA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	DELLA MISURA	PIAZZETTA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	DELLE TORRI	VIA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	GARIBALDI GIUSEPPE	CORSO
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	GUIDO DA MONTEFELTRO	PIAZZA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	ITALIA	VIALE
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	MAMELI GOFFREDO	VIA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	ORDELAFFI (FAMIGLIA)	PIAZZA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	PELACANO	VIA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	PIAVE	VIA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	PLACUCCI MICHELE	VIA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	PORTA SANTA CHIARA	LARGO
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	PORTA SCHIAVONIA	PIAZZALE
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	SALINATORE LIVIO	VIALE
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	SAN CRISPINO	PIAZZETTA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	SFORZA CATERINA	VIA
SCHIAVONIA/S. BIAGIO	XC PACIFICI	PIAZZETTA
SELVA FORNIOLO	ANSALDO GIOVANNI	VIA
SELVA FORNIOLO	BIANCO DA DURAZZO	VIA
SELVA FORNIOLO	DEL SANTUARIO	VIA
SELVA FORNIOLO	GRAMADORA	VIA
SELVA FORNIOLO	MATTEI ENRICO	VIA
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	BERNARDI BIAGIO	VIA
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	BOLOGNESI DOMENICO	VIALE
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	CAMPO DI MARTE	VIA
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	CERCHIA	VIA
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	COTOGNI	GALLERIA
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	DELLA RESISTENZA	PARCO
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	DELLA VITTORIA	PIAZZALE
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	FALCONE E BORSELLINO	PIAZZA
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	GIOVANNI XXIII	PIAZZALE
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	MEDAGLIE D'ORO	VIALE
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	RAGGI DECIO	VIA
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	ROMA	VIALE
SPAZZOLI C.MARTE BENEFATTORI	SPAZZOLI F.LLI	VIALE
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	BENINI ETTORE	VIA
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	BORGHINA	VIA
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	CASTEL LATINO	VIA
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	DEL CAVONE	VIA
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	DEL PARTIGIANO	VIA
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	FORLANINI CARLO	VIA
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	MAGELLANO FERDINANDO	VIA
VECCHIAZZANO MASSA LADINO	MURRI AUGUSTO	VIALE
VILLAFRANCA	LUGHESE	VIA

VILLANOVA
VILLANOVA
VILLANOVA

BENDANDI RAFFAELE
BOLOGNA
VIRGILIO

VIA
VIALE
VIA

**CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO E CANONE
MERCATALE**

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Categoria 1. CENTRO STORICO

Comprende tutta la zona delimitata dalle seguenti piazze o vie:

v.le Vittorio Veneto, p.za Monte Grappa, p.za Santa Chiara, v.le Italia, p.le Caduti del Lavoro, p.le di Porta Schiavonia, v.le Salinatore, p.za Conserva Corbizzi, p.le Gialli del Calvario, p.le Porta Ravalдино, v. Giovanni dalle Bande nere, v. Filippo Corridoni, v.le Giacomo Matteotti, p.le Indipendenza, p.le Savonarola, p.le del Lavoro.

Categoria 2. CENTRO ABITATO

Comprende il Centro abitato denominato " FORLI' ", come individuato ai sensi del codice della strada, con esclusione delle zone comprese in categoria 1.

Categoria 3. FORESE

Comprende il territorio residuo fra la categoria 2 e i confini del territorio comunale.

CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE

Sono elencate a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo le occupazioni che sono soggette al rilascio della concessione, ma possono non essere soggette all'applicazione del canone di concessione. Sono comunque da considerare esenti le occupazioni di cui all'art. 45 nonché quelle inferiori al mezzo metro quadrato.

UNITA' MERCATI

Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

- per l'esercizio del commercio su aree mercatali e aree pubbliche in genere (soggette al canone mercatale)
- chioschi di fiori e piadina

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' VERDE E ARREDO URBANO

Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

UNITA' GESTIONE AUTORIZZAZIONI

- cartellonistica pubblicitaria stradale;
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo;
- forme pubblicitarie temporanee su strada o in vista da essa;
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo;
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze;
- passo carraio e accesso carraio, anche provvisori, compresi i passi carrabili da biciclette;
- zone di rispetto per agevolare l'utilizzo di passi o accessi carrabili;
- zone di rispetto davanti a modifiche della sede stradale che una volta erano passi carrabili;
- ponticello e tombinatura del fosso;
- ponteggi, attrezzature, cantieri edili;
- l'installazione di gru;
- posa armadi di distribuzione;
- cavidotti, elettrodotti e simili;
- allacciamenti pluviali, fognari, acqua, gas e reti in genere;
- cavidotti interrati e posa reti in genere quali acqua, gas, telefono e luce;
- uso generico;
- fioriere e simili, ovvero arredo urbano in genere;
- distributori automatici di tabacchi e simili non fissi al fabbricato;
- portabiciclette e strutture varie;

- esposizione di merce all'esterno di negozi;
- piattaforme per esercizi pubblici compresi tavolini, sedie e ombrelloni;
- attrezzature per spettacoli viaggianti e circensi;
- tavoli raccolta firme e/o fondi e distribuzione materiale informativo;
- occupazioni culturali, politiche e simili;
- traslochi e depositi di materiale;

UNITA' MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE STRADALI

- segnaletica stradale;

UNITA' MANUTENZIONE VERDE

- giardini pubblici e aree verdi pubbliche in genere - variabile con la fattispecie.

PATRIMONIO

Principali fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

- distributori di carburante;
- cisterne e serbatoi interrati in genere;
- cabine fototessere;
- verande e simili con sottrazione di suolo;
- chioschi edicole, chioschi bar e chioschi all'interno di parchi pubblici;
- scannafossi, bocche di lupo, griglie, botole, lucernai, feritoie e simili;
- impianti tecnologici privati per le fognature (fossa imhoff, pozzetti,...);
- pensiline e tettoie con sottrazioni di suolo;
- concessioni di occupazione in genere che siano necessarie per l'autorizzazione edilizia (cassonetti per contatori gas, scalini e scalinate sporgenti, ...);
- bacheche, vetrine sporgenti e in generale qualsiasi occupazione installata su un fabbricato;
- siti ed infrastrutture di telefonia mobile.